




## Comune di **Rosello** (Chieti)



*Rosello e Giuliopoli borghi dell'abete bianco appenninico*

# Piano di Classificazione Acustica

**E.ACU.4\_** Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità  
alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Classificazione  
Acustica del territorio comunale di Rosello (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

---

*Progettista del Piano* | Tecnico Competente in Acustica Ambientale  
ai sensi del D.Lgs. 42/2017 - E.N.TE.C.A. n° 1225 - Arch. **Assunta Fagnilli**



**Tieffe Studio Assunta**  
StruttureArchitetturaEnergia  
PaesaggioUrbanisticaAmbiente

Assunta Fagnilli  
**ARCHITETTO**  
Via B. Croce, n° 5  
66040 - QUADRI (CH)  
info: 328.4946204

---

Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e Sindaco - **Alessio Monaco**

Responsabile dell' Ufficio tecnico: **Ing. Rocco Michele Carozza**

---

Marzo 2023

TECNICO COMPETENTE  
IN ACUSTICA AMBIENTALE  
Arch. ASSUNTA FAGNILLI  
ai sensi del D.Lgs. 42/2017  
E.N.TE.C.A. n° 1225  
Firma e timbro del progettista

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Il procedimento di verifica</b> .....	4
2.1 Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolti e procedura di consultazione.....	4
2.2 Procedura per la consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA).....	5
<b>3. Descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi del Piano</b> .....	8
3.1 Normativa di riferimento.....	8
3.2 Area interessata dal Piano.....	8
3.3 Obiettivi del Piano.....	9
<b>4. Descrizione dei presumibili impatti del Piano</b> .....	11
<b>5. Parere di assoggettabilità a VAS</b> .....	12

## 1. Premessa

Il presente rapporto intende fornire gli elementi conoscitivi necessari ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per poter esprimere il parere relativo alla assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del “Piano Comunale di Classificazione Acustica del territorio comunale (PCCA)” predisposto dal Comune di Rosello (CH) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull'inquinamento acustico”), nonché della L.R. n. 23 del 17 Luglio 2007 (Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo”).

La V.A.S. si rende necessaria ogni qualvolta venga approvato oppure soltanto modificato un Piano o un Programma di pianificazione territoriale che presentino potenziali impatti “significativi” sull'ambiente.

Appare opportuno evidenziare che, nonostante sia prassi comune identificare un PCCA come “Piano”, l'atto che il Comune di ROSELLO si accinge ad approvare si sostanzia in una mera classificazione del territorio tesa in primis a suddividere lo stesso in zone acustiche omogenee ed in secundis a prevenirne il degrado acustico.

La natura stessa dello strumento esclude, dunque, che in esso si possano ravvisare profili sostanziali di tipo pianificatorio, in quanto non vengono introdotte nuove destinazioni urbanistiche né varianti nel Piano Regolatore Generale in fase di adozione.

Ciononostante, al fine di assicurare la massima condivisione con tutte le Autorità con Competenze Ambientali ed il massimo grado di approfondimento circa gli eventuali “impatti significativi sull'ambiente” connessi allo strumento di Classificazione Acustica comunale, si è dato comunque corso al procedimento di “verifica di assoggettabilità” (screening) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, definita dall'art. 5, comma 1, lett. m), come, appunto, “la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione”.

## 2. Il procedimento di verifica

### 2.1 Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) coinvolte e procedura di consultazione

Il Comune di ROSELLO rappresenta sia l'Autorità Procedente che l'Autorità Proponente ovvero il soggetto che elabora il Piano di Classificazione Acustica ed identifica i potenziali impatti sull'ambiente derivanti dalle azioni del piano dallo stesso predisposto.

Il Comune di ROSELLO in qualità di Autorità Procedente individua e definisce i seguenti Soggetti con Competenza Ambientale da coinvolgere per l'acquisizione del parere di assoggettabilità a VAS del suddetto piano:

#### **DA-Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente Energia.**

- Servizio Politica energetica, qualità dell'aria, SINA
- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientale
- Servizio Gestione dei Rifiuti

Piazza San Silvestro  
67100 L'AQUILA

#### **DC - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile**

- Servizio Gestione delle Acque
- Servizio Qualità delle Acque
- Servizio Genio Civile regionale (L'Aquila o Pescara)
- Servizio OO.MM. e acque marine
- Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi

Via Salaria Est, 27  
67100 L'AQUILA

#### **DH - Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione**

- Servizio Politiche Forestali, demanio civico ed armentizio
- Servizio Ispettorato provinciale agricoltura (L'Aquila, Teramo, Chieti, Pescara)

Via Catullo, 17  
65100 PESCARA

Provincia di Chieti  
Pianificazione Urbanistica

#### **ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente**

Direzione Centrale

c/a Resp.le Gruppo di Lavoro V.A.S.

Viale Marconi n.178  
65100 PESCARA

Azienda Sanitaria Locale – Lanciano – Vasto - Chieti

## *2.2 Procedura per la consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale (SCA)*

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (successivamente modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4).

L’iter procedurale necessario a stabilire l’esclusione o meno di un Piano o di un Programma dalla VAS risulta disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 nei termini di seguito indicati:

1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3 bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente (omissis) un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

La fase di screening dunque si sostanzia nella predisposizione di un “Rapporto preliminare” della proposta di Piano o Programma teso alla valutazione degli effetti da esso prodotti sull’ambiente e sulla salute umana, riferendosi ai criteri definiti nell’Allegato I del D.Lgs. 152/2006:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
    - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
    - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
    - la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
    - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
    - la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
  
  2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
    - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
    - carattere cumulativo degli impatti;
    - natura transfrontaliera degli impatti;
    - rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
    - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
    - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa:
-

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale”.

### 3. Descrizione delle caratteristiche e degli obiettivi del Piano

#### 3.1 Normativa di riferimento

- **D.P.C.M. 01 Marzo 1991** *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*.
- **Legge 26 Ottobre 1995 n. 447** *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*.
- **D.P.C.M. 14 Novembre 1997** *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.
- **Determinazione della Regione Abruzzo 17 Novembre 2004 n. 2/188** *“Approvazione dei criteri tecnici di zonizzazione acustica”*.
- **Legge Regionale n. 23 del 17 Luglio 2007** *“Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”*.
- **Deliberazione Regione Abruzzo n. 770/P del 14 Novembre 2011:**
  - *All.1: “Criteri tecnici per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico”*.
  - *All.2: “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l’impiego di macchinari o impianti rumorosi”*.
  - *All.3: “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico”*.
  - *All.4: “Criteri per la classificazione acustica del territorio comunale”*.

#### 3.2 Area interessata dal Piano

L’area interessata dal Piano di Classificazione Acustica è rappresentata dall’intero territorio del Comune di ROSELLO, in provincia di Chieti; ha un’estensione territoriale di ca. 19 km<sup>2</sup>, una popolazione di ca. 160 abitanti immerso in un paesaggio contraddistinto dalla presenza di vegetazione boschiva ed estese coperture forestali tra le quali risaltano le grandi estensioni di abete bianco, riconosciuto come tale dalla comunità europea, essendo inserito, a pieno titolo,

nelle aree di interesse comunitario e di protezione ambientale della Rete Natura 2000. Oltre al capoluogo il territorio comunale ospita la Frazione denominata Giuliopoli.

I comuni limitrofi sono a NORD Villa S. Maria; Roio del Sangro a EST, Agnone (IS) a SUD e a OVEST Borrello.

### *3.3 Obiettivi del Piano*

La normativa vigente impone ai Comuni di provvedere alla classificazione in zone acusticamente omogenee del territorio comunale; la metodologia adottata nella redazione del PCCA del Comune di ROSELLO trae fondamento e giustificazione nelle linee guida della Regione Abruzzo definite nella Deliberazione della Regione Abruzzo n.770/P del 14 novembre 2011.

Il processo di classificazione acustica si articola in due fasi: la prima, di tipo oggettivo, basata su dati non acustici (dati censimento ISTAT, superficie del territorio, densità di popolazione, densità di attività commerciali e produttive, ecc.) attraverso la quale si definisce una prima bozza del PCCA identificabile come “Schema di zonizzazione dello Stato di Fatto”; la seconda, che dà luogo allo “Schema di zonizzazione dello Stato di Progetto”, di ottimizzazione dello schema iniziale, nella quale si tende ad integrare e rendere coerente lo schema di zonizzazione con gli altri strumenti di pianificazione del territorio; in particolare in questa seconda fase si tengono in debita considerazione le trasformazioni e gli sviluppi del territorio (cambiamenti di destinazione d’uso rispetto all’esistente o da trasformazioni urbanistiche significative che ne alterino i parametri insediativi) previsti nel PRG in fase di adozione.

Tutti i dettagli relativi al processo di zonizzazione del territorio e relativa classificazione acustica possono essere reperiti nella relazione tecnica del PCCA allegata al presente elaborato.

La Classificazione Acustica dunque, come già riportato in precedenza, non ha in sé elementi di tipo pianificatorio, in quanto non introduce nuove destinazioni urbanistiche né impone modifiche al Piano Regolatore in fase di adozione, al contrario, essa rappresenta uno strumento di supporto alla pianificazione, fornendo informazioni sui livelli di rumore massimi previsti sul territorio comunale ed assicurando la sostenibilità, sotto il profilo acustico, dello sviluppo del territorio.

Per quanto finora argomentato, si può affermare senza tema di smentita che la Classificazione Acustica del Territorio Comunale assume il ruolo di pre-condizione necessaria alla programmazione e pianificazione di interventi e misure di tutela della popolazione e del territorio dall'inquinamento acustico.

Pertanto, con riferimento al punto 1 della griglia di valutazione di cui all'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006, risulta evidente come il PCCA costituisca solo in parte il "quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse".

Esso si limita, infatti, a fornire un quadro dell'assetto territoriale e urbanistico esistente sotto il profilo acustico ed a delineare una griglia normativa utile ad indirizzare le azioni pianificatorie del territorio nell'ambito della sostenibilità ambientale dal punto di vista dell'acustica senza però stabilire direttamente ubicazione, natura o dimensioni di eventuali interventi urbanistici.

Quanto appena asserito dà risposta anche al secondo punto della summenzionata griglia di valutazione fornita dall'All. I del D.Lgs. 152/2006, ovvero "in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati": il PCCA svolge la funzione di supporto ed approfondimento tecnico/normativo per gli specifici temi inerenti il controllo dell'inquinamento acustico, al fine di fornire indirizzi alla pianificazione urbanistica propriamente detta nell'ottica della sostenibilità ambientale.

Quanto alla "pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile" (P.to 3 – All. I), appare evidente come il PCCA possa produrre soltanto effetti positivi in relazione alla promozione dello sviluppo sostenibile in quanto concorre attivamente al miglioramento del clima acustico del territorio comunale.

Avendo individuato quale obiettivo strategico del PCCA il miglioramento del clima acustico di tutto il territorio comunale, va da sé che non possano sussistere "problemi ambientali pertinenti al piano o al programma" (P.to 4 – All. I).

#### 4. Descrizione dei presumibili impatti del Piano

Dalla descrizione dei contenuti della Classificazione Acustica comunale emergono chiaramente natura e finalità di tale strumento. Si tratta di un elaborato sussidiario dello strumento di pianificazione urbanistica generale del Comune, finalizzato a fornire un dettagliato quadro conoscitivo, sotto il profilo acustico, dell'intero territorio comunale, oltre che ad assegnare a ciascuna zona del medesimo territorio una specifica classe acustica, allo scopo di assicurare una opportuna prevenzione del degrado acustico.

Come già rilevato, il PCCA proposto è stato predisposto in maniera coerente con gli strumenti di programmazione urbanistica di livello sovraordinato; infatti, non avendo il PCCA carattere pianificatorio dal punto di vista urbanistico in quanto non annovera tra le sue funzioni quelle necessarie a determinare destinazioni d'uso del territorio o modifiche al vigente piano regolatore, esso non introduce assolutamente elementi di incompatibilità con il P.R.G. in fase di adozione.

Rispetto alla previsione di eventuali impatti significativi sull'ambiente ed in riferimento alla griglia di valutazione di cui al punto 2 dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, si può concludere che la Classificazione acustica oggetto della presente verifica:

- non ha alcun effetto sul regime giuridico dei suoli ed è priva di contenuto pianificatorio né introduce nuove destinazioni urbanistiche;
- risulta pienamente coerente con le previsioni insediative del P.R.G. in fase di approvazione rispetto al quale non apporta alcuna modifica;
- non è caratterizzata da implicazioni tali da generare "impatti negativi sulle componenti ambientali, per probabilità, durata, frequenza e reversibilità, né di tipo cumulativo, né di natura transfrontaliera";
- non genera "rischi per la salute umana o per l'ambiente";
- non genera effetti negativi "su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale".

## 5. Parere di assoggettabilità a VAS

Per tutto quanto fin qui argomentato risulta evidente che il Piano Comunale di Classificazione Acustica non genera assolutamente “problemi ambientali” ma, al contrario, costituisce strumento di tutela e valorizzazione ambientale volto al miglioramento del clima acustico dell’intero territorio comunale.

Come già ricordato in precedenza il PCCA dà un utile contributo agli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio fornendo tutte le informazioni necessarie per tendere ad uno sviluppo sostenibile del territorio anche dal punto di vista dell’inquinamento acustico.

Appare opportuno rimarcare che il PCCA è uno strumento del tutto privo di valenza pianificatoria dal punto di vista urbanistico e risulta coerente con le previsioni insediative del P.R.G. in fase di adozione.

Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, si ritiene che il Piano di Classificazione Acustica del Comune di ROSELLO non sia assoggettabile a procedura di V.A.S..

*Allegati: Classificazione Acustica del territorio Comunale*